BOZZE DI STAMPA
29 marzo 2019
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (925)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

1.101
CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica in caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
b) il terzo periodo è soppresso.

1.102

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena" sono inserite le seguenti: "dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della persona offesa";

2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis*. - *(Concessione dei benefici)* - Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della persona offesa".»

1.103

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena" sono inserite le seguenti: "dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della parte civile".

2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis*. - *(Concessione dei benefici)* - Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della parte civile".»

1.104

LONARDO, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* b), *capoverso «6», dopo le parole*: «rispettivamente, dei commi 1-*bis* e 5» *inserire le seguenti*: «ovvero nel caso disciplinato dall'art. 441-*bis*, comma 1-*bis*,»;

b) *alla lettera* c), *capoverso «6-ter» dopo le parole:* «il giudice, se all'esito del dibattimento» *inserire le seguenti:* «di primo grado ovvero nel giudizio di impugnazione».

Art. 2

2.100

CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

2.101

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sopprimere l'articolo.

2.102
CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art.2**

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, la detrazione è di quindici giorni nel caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Art. 3

3.100
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

3.101
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a trenta anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei

casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella dell'ergastolo.".»

3.102

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.

Art. 4

4.100

CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

4.0.1

CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."».

Art. 5

5.100
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.